



CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA
VALLE DEL TICINO
DIREZIONE GENERALE

Sviluppo sostenibile

tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita



PONTE VECCHIO di MAGENTA (MI)

ORDINANZA Prot. N° 8772 - 19 luglio 2007

IL DIRETTORE GENERALE

- In considerazione dei cedimenti strutturali e di erosione della sponda del Naviglio lungo la strada alzaia NAVIGLIO GRANDE nei Comuni di MAGENTA, BOFFALORA SOPRA TICINO e CUGGIONO, accertati dal competente Settore Tutela Ambientale-Idrogeologico e Lavori Pubblici del Consorzio il 16/07/2007, che hanno provocato grave pericolo per la stabilità della struttura denominata STRADA ALZAIA DEL NAVIGLIO GRANDE relativamente al tratto che attraversa i COMUNI di MAGENTA, BOFFALORA SOPRA TICINO e CUGGIONO.
- Verificato che la suddetta situazione non è assolutamente compatibile con un uso pubblico della struttura denominata STRADA ALZAIA DEL NAVIGLIO GRANDE relativamente ai sopra indicati tratti nei COMUNI di MAGENTA, BOFFALORA SOPRA TICINO e CUGGIONO.
- Verificato il proprio potere e competenza in materia in base al combinato disposto delle seguenti disposizioni:
- La L.R. 9 gennaio 1974, n.2 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - La Variante al Piano Territoriale di Coordinamento rispettivamente del PARCO REGIONALE e del PARCO NATURALE della Valle del Ticino approvate, rispettivamente, con D.G.R. 2 agosto 2001 n. 7/5983 e D.C.R. 26 novembre 2003 – n.VII/919.
 - La L.R. 30 novembre 1983, n.86 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quanto previsto all'art.21 e dal titolo III in materia di vigilanza e sanzioni amministrative.
 - La Legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette) ed, in particolare, l'articolo 29 inerente i poteri del legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

Ed inoltre, nel merito ed in particolare:

- *la Convenzione tra la struttura opere di genio civile ed infrastrutture di interesse metropolitano ed il consorzio parco lombardo della valle del ticino relativa alla gestione dell'alzaia del naviglio grande ad uso pista ciclabile*

ORDINA

che nel periodo

a partire dal giorno 20 luglio 2007

e fino a data da destinarsi

- E' VIETATA LA CIRCOLAZIONE PUBBLICA SUL TRACCIATO CICLOPEDONALE IN CORRISPONDENZA DELLA STRADA ALZAIA DEL NAVIGLIO GRANDE RELATIVAMENTE AI TRATTI NEI COMUNI DI MAGENTA, BOFFALORA SOPRA TICINO E CUGGIONO.

La presente ordinanza verrà pubblicizzata nelle forme di legge.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare rispettare la presente ordinanza con la sola esclusione dei mezzi pubblici in servizio di vigilanza, di soccorso e di protezione civile.

Ai contravventori verranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 30, primo comma della L.R. 30 novembre 1983, n°86, salvo casi più gravi relativamente ai quali si applicheranno le sanzioni amministrative e penali previste dalla legge.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. DARIO FURLANETTO

